

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI: UN NUOVO SISTEMA PROCEDURALE UNICO

di *Salvatore Civale**

SOMMARIO: 1. La riforma della Giustizia Sportiva – 2. Il Codice della Giustizia Sportiva – 3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport – 4. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport – 5. Conclusioni

1. *La riforma della Giustizia Sportiva*

Il 18 Dicembre 2013 la Giunta Nazionale del CONI,¹ presieduta da Giovanni Malagò, ha approvato il progetto² di un nuovo sistema di Giustizia Sportiva; la riforma, in linea con i tempi previsti dalla *roadmap*,³ è stata definitivamente accolta l'11 giugno 2014 dal 234° Consiglio Nazionale del CONI con l'approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva,⁴ dei nuovi Principi di giustizia sportiva,⁵ dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate,⁶ dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

* Avvocato e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

¹ Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è governato da due organi: la Giunta Nazionale con poteri esecutivi ed il Consiglio Nazionale, organo di controllo dotato di potestà statutaria e regolamentare.

² Il Progetto di Riforma e le modifiche statutarie sono state, altresì, approvate, con tre voti contrari, il giorno seguente, 19/12/13, dal 230° Consiglio Nazionale.

³ Ecco le varie tappe previste dalla *roadmap*: I) 18/12/13 – Giunta Nazionale: approvazione modifiche statutarie, esposizione linee essenziali della riforma, proposta nuova commissione ex art. 13 ter; II) 19/12/13 - Consiglio Nazionale: approvazione atti della Giunta e pubblicazione avviso per manifestazione di interesse; III) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sport: approvazione modifiche statutarie; IV) Gennaio – Marzo 2014: Insediamento Commissione Codice di Giustizia Sportiva, Nomina Organi di Giustizia Sportiva, Regolamenti Collegio di Garanzia e Procura Generale dello Sport, Disciplina transitoria e data di entrata in vigore; V) Aprile 2014: Insediamento Collegio di Garanzia e Procura Generale dello Sport; VI) Maggio 2014: Approvazione Codice di Giustizia Sportiva; VII) Adeguamento Statuti Federali; VIII) Stagione 2014/2015: Entrata in vigore integrale della riforma.

⁴ Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014.

⁵ Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014.

⁶ Approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1510-1511 dell'11 giugno 2014.

Ai fini dell'entrata in vigore integrale della riforma adottata dal Comitato Olimpico Nazionale, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline associate riconosciute dovranno provvedere ad adeguare i loro Statuti e le carte federali alle nuove disposizioni.

La riforma, auspicata da tutti gli attori del mondo del diritto dello sport, ha introdotto un nuovo sistema di giustizia sportiva che mira ad offrire maggiore uniformità alle procedure di giustizia endofederali.

L'attesa che ha preceduto l'emanazione delle nuove norme ha suscitato le critiche (positive e negative) di alcune delle parti in causa, critiche che verranno richiamate nel corso della presente trattazione.

L'intento dell'autore è quello di analizzare sia le nuove disposizioni normative sia i risvolti tecnico-giuridici legati alla loro immediata applicazione.

1.1 I punti principali della riforma

I punti principali della riforma sono stati illustrati dal Presidente Malagò alla Giunta Nazionale del CONI nel mese di Dicembre del 2013.

Innanzitutto, con le modifiche statutarie *supra* indicate si è proceduto all'abolizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte), del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS) e della Commissione Nomine.

La Riforma ha introdotto, con l'art. 12 dello Statuto del Coni, il «*Collegio di Garanzia dello Sport*», nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia, istituito presso il CONI, che, per il suo ruolo, è stato definito la «Cassazione dello Sport».

Infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport è diviso anch'esso in sezioni e potrà giudicare su questioni di legittimità, rinviando, eventualmente in alcuni casi, la decisione all'organo federale giudicante, in diversa composizione, che sarà obbligato a rispettare il principio di diritto indicato con la decisione di rinvio.

Tuttavia, la principale novità, a parere di chi scrive, risulta l'istituzione dell'Ufficio della Procura Generale dello Sport, organo dotato di ampi poteri di vigilanza e controllo verso l'operato delle Procure Federali. L'Ufficio, con poteri di intervento esperibili *ex-ante* e non più solo *ex-post*, potrà segnalare casi sfuggiti ai singoli Procuratori, oppure intervenire nei casi di superamento dei termini di indagine o di omissione di atti di indagine.

In linea con i tempi risulta essere la previsione generale di strumenti quali il *Gratuito Patrocinio* per i soggetti meno abbienti, l'obbligo di difesa tecnica, l'istituzione del registro delle notizie di reato, il costante riferimento all'utilizzo di strumenti informatici di comunicazione.

La Riforma, oltre a modificare lo Statuto del CONI, ha introdotto nuovi regolamenti e disposizioni ed ha concretizzato l'idea di riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva in un unico Codice di Giustizia, anche al fine di facilitare il compito degli operatori del diritto sportivo, mirando l'obiettivo di

Nella stessa seduta la Giunta ha anche approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 12, 12bis, 12ter e 22 dello Statuto del CONI, già approvate dal Consiglio Nazionale il 19 dicembre 2013.

garantire il rispetto del principio generale della certezza del diritto, anche nella sede sportiva.

Il Nuovo Codice CONI, quale raccolta di disposizioni di legge disciplinanti la giustizia sportiva, sarà oggetto della presente analisi che seguirà l'ordine impartito dalla Commissione CONI che ha legiferato in materia, con richiami costanti agli altri aspetti della riforma.

2. *Il Codice della Giustizia Sportiva*

Titolo I – Norme Generali del Processo Sportivo⁷

La raccolta di leggi si apre con l'art. 1, indicando l'ambito di applicazione di tutte le disposizioni contenute: «*Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate*».

Il legislatore chiarisce subito la portata «*universale*» delle norme del nuovo sistema di giustizia sportiva da applicare a tutte le federazioni. Appare chiaro come il CONI, con l'adozione della riforma in commento, abbia sottratto competenza e potestà regolamentare alle Federazioni in materia procedurale.

Ma non solo, il Codice regola altresì «*l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni*».

L'intervento regolatore predominante del Coni viene mitigato dalla previsione del terzo comma, laddove si rinnova la competenza esclusiva di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.⁸

La riforma non trova applicazione nei procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, né verso gli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni (il Tribunale Nazionale Antidoping, l'Ufficio Procura

⁷ Il Titolo I è composto dal Capo I sui Principi del Processo Sportivo (art. 1-2), dal Capo II sugli Organi di Giustizia (art. 3-5), dal Capo III sull'Accesso alla Giustizia (art. 6-8) e dal Capo IV sulle Norme generali del Procedimento (art. 9-12).

⁸ La previsione di tale competenza regolamentare in capo alle Federazioni, più che una concessione, pare tener conto delle peculiarità tecniche delle discipline sportive. Da sottolineare, inoltre, l'invito a conformarsi a quanto previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza. Tale disposizione non è esente da critiche a parere dello scrivente, in quanto la mancata previsione da parte del CONI di un elenco tassativo, *numerus clausus*, di comportamenti generalmente censurabili dal punto di vista disciplinare dà via libera ad atteggiamenti differenti da parte delle Federazioni su temi di primo piano quali, ad esempio, le condotte discriminatorie territoriali tenute da atleti, società e tifosi in occasione di manifestazioni sportive. In tali casi, si rendono necessarie tutele e garanzie universali che solo il Comitato Olimpico Nazionale può adottare. Il recente dibattito dei mass-media su decisioni di alcune federazioni sull'argomento, nonché i noti tristi fatti di cronaca, confermano l'assunto che il CONI, sul punto, poteva intervenire, ma ha perso un'occasione di dotarsi di una previsione all'avanguardia e di notevole impatto sociale.

Nella stessa seduta la Giunta ha anche approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 12, 12bis, 12ter e 22 dello Statuto del CONI, già approvate dal Consiglio Nazionale il 19 dicembre 2013.

Antidoping ed i Comitati), i quali restano disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping, documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali.

L'art. 2 indica le «*garanzie*» del processo sportivo.⁹ Il primo comma indica, con chiarezza, un apprezzabile principio generale, secondo cui la tutela dei diritti e degli interessi nascenti dalle norme dell'ordinamento sportivo è rivolta solo a tesserati, affiliati e altri soggetti riconosciuti dall'autonomo ordinamento sportivo: «*Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti*».

I commi successivi¹⁰ richiamano principi di diritto generale quali la «*parità delle parti*»,¹¹ il rispetto del «*contraddittorio*», gli altri principi del «*giusto processo*», la «*ragionevole durata del processo*».

Quanto al concetto di «*ragionevole durata del processo*», offrendo tale garanzia di stampo costituzionale, il legislatore sportivo intende tutelare l'interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive nonchè all'ordinato andamento delle attività federali.

Si pone in risalto l'esigenza di garantire celerità e speditezza del procedimento sportivo, richiedendo agli attori del sistema di «*cooperare*», insieme, al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato: ottenere una decisione in un tempo ragionevole.¹²

La decisione del giudice sportivo dovrà essere «*motivata*» e «*pubblica*». Sarà onere di tutti (giudici e parti) redigere i provvedimenti e gli atti in maniera «*chiara e sintetica*», anche al fine di favorire la speditezza processuale.

Il sesto comma contiene una clausola generale di rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, per tutto quanto non disciplinato dal codice, ponderata dalla necessaria verifica della compatibilità con il carattere di informalità, o meglio ancora di «*specificità*», del diritto dello sport e dei procedimenti di giustizia sportiva.¹³

⁹ Garanzie derivanti senza dubbio da un'applicazione in sede sportiva dei principi costituzionali del «giusto processo» garantiti dall'art. 111 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

¹⁰ Art. 2: comma 2 «*Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*»; comma 3 «*I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale*»; comma 4 «*La decisione del giudice è motivata e pubblica*»; comma 5 «*Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto*».

¹¹ Tutte le parti, audita altera parte, hanno il diritto di partecipare alla formazione del provvedimento giurisdizionale sportivo.

¹² La norma, a parere dello scrivente, vuole rappresentare un monito per tutti gli operatori della giustizia sportiva. Nel recente passato, diverse decisioni adottate da organi di giustizia «territoriali» di alcune federazioni, contrastavano tale principio rendendo in alcuni casi il procedimento sportivo estremamente lungo e lesivo dei diritti delle parti, con il rischio per gli atleti di ottenere una decisione a distanza di diversi anni, a carriera ormai compromessa o nel peggiore dei casi già terminata.

¹³ Sul tema de «La specificità dello Sport» si consiglia la lettura di: J. ZYLBERSTEIN, «*La specificità dello Sport nell'Unione Europea*», in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. IV, Fasc. 1, 2008, 59-70. Ancora, sul

Il Capo II si apre con l'indicazione degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 3, sono organi di giustizia presso ogni Federazione: il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Tali organi agiscono nel rispetto dei principi di *piena indipendenza, autonomia e riservatezza*.¹⁴

Nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni, costituisce organo di giustizia di terzo ed ultimo grado.

Il comma quarto indica il compito della Procura federale: agire innanzi agli organi di giustizia presso le Federazioni per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.¹⁵

Innovativo il dettato del comma settimo, che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello, anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

La *ratio* della norma viene ricondotta all'intento di conseguire risparmi di gestione per le federazioni sportive.¹⁶

tema, M. COLUCCI, "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso", in Riv. Dir. Ec. Sport, Vol. II, Fasc. 2, 2006, 15-33.

¹⁴ A garanzia del rispetto di tali principi, l'art. 3, comma 3, impone: «Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza».

¹⁵ E' imposto anche ai componenti della Procura federale l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui al comma 3. Il comma 5, dell'art. 3 disciplina le ipotesi di incompatibilità, affermando: «Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale».

¹⁶ La previsione normativa che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni, a parere dello scrivente, potrebbe risultare utile in concreto solo alle federazioni, c.d. «piccole», individuabili dal possesso dei seguenti 4 requisiti: a. numero di tesserati e di società affiliate complessivamente inferiore ai 500.000; b. federazioni che regolamentano la pratica sportiva di discipline non olimpiche; c. numero di procedimenti di giustizia sportiva annui inferiore, in media, a 100; d. previsione di una lista di fattispecie disciplinari comuni. La logicità e l'utilità di tale previsione si scontra con l'interesse precipuo di ogni federazione a garantirsi una forma di autodisciplina interna,

Il comma settimo introduce un nuovo soggetto nel panorama della giustizia sportiva, la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.

La funzione della Procura Generale è di cooperare con le Procure federali al fine di garantire il rispetto, da parte di tesserati, società affiliate e altri soggetti all'ordinamento sportivo.

L'art. 4 indica la competenza degli organi di giustizia federali. Ad essi, in particolare, è attribuita la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni;
- altre controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.

Il Codice precisa che Statuti e regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

L'art. 5 disciplina la «*Commissione federale di garanzia*», ponendola a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e la Procura federale.

La Commissione si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente.¹⁷ I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta e sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche se a riposo, nonché tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.¹⁸

In alternativa alla costituzione della Commissione federale, perseverando nell'auspicato intento di conseguire risparmi di gestione, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

E' compito della Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, individuare i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello della Corte sportiva di appello, nonché Giudice sportivo nazionale, procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale.

La Commissione, altresì, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni

rendendo il nobile intento di difficile realizzazione. Molto più concreta si palesa la possibilità per la «piccola federazione» di avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello, andando incontro a moderne esigenze di *pending review*, pur se contro la vecchia tradizione italiana.

¹⁷ I componenti sono nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

¹⁸ Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale.

federali, le sanzioni del richiamo ed, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile.¹⁹

La Commissione svolge anche funzione consultiva, formulando pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Il Capo III rubricato «*Accesso alla Giustizia*» individua i soggetti legittimati, titolari del diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.

Ai sensi dell'art. 6, spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il secondo comma indica una condizione necessaria dell'azione, prevedendo che sia: «*esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*».

Alla luce di tale precetto normativo, l'accesso alla giustizia sportiva federale risulta subordinato al superamento di un giudizio preliminare di ammissibilità. Si rende necessario non solo il possesso di un interesse qualificato ad agire ma, altresì, della titolarità di una posizione giuridicamente rilevante, tutelata dall'ordinamento. Spetterà, dunque, all'organo adito pronunciarsi sulla sussistenza di tale condizione.

L'art. 7 sul contributo necessario per l'accesso ai servizi di giustizia²⁰ è seguito dalla previsione dell'art. 8 dell'istituto dell'Ufficio del gratuito patrocinio, già presente nell'ordinamento CONI, ma assente tra le carte istituzionali di diverse federazioni.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale ai soggetti meno abbienti, impossibilitati a sostenere i costi di assistenza legale, il codice attribuisce alla Federazione la facoltà di istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio federale o di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.²¹

¹⁹ In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

²⁰ Art. 7 comma 1 «*Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia*»; comma 2 «*Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice*»; comma 3 «*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni*».

²¹ Curioso rilevare l'assenza di qualsiasi decisione sul punto da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio che con l'approvazione delle modifiche al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, avvenuta con Decreto del Commissario ad Acta Prof. Giulio Napolitano del 30/07/14 ed approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31/07/14, non ha né previsto l'istituto del Gratuito Patrocinio, né ha espresso la scelta di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni. Da sottolineare la previsione del secondo comma: «*I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le*

Il IV Capo indica le norme generali sul procedimento. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto delle garanzie del processo sportivo.

Il giudice stabilisce le modalità di svolgimento dell'udienza,²² anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione,²³ contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie.²⁴

Il codice attribuisce poteri istruttori al giudice, il quale può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, il Giudice può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Altra innovazione della riforma è la possibilità di tenere udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza, ovvero a mezzo di altro equivalente tecnologico.

Il giudice, inoltre, con la decisione che chiude il procedimento, dispone della facoltà di condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte.²⁵ L'eventuale diffusa applicazione di condanna per lite temeraria, può rappresentare un monito per la parte che dovrà riflettere bene prima della proposizione di un'azione del tutto infondata e pretestuosa, rappresentando quindi una misura deflattiva del carico giudiziario sportivo.

Viene introdotto, per quanto riguarda le comunicazioni, seguendo le orme del legislatore statale, l'uso della posta elettronica certificata.²⁶ In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della Federazione. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia».

²² Il Codice precisa che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile.

²³ Anche questa disposizione è volta a favorire le esigenze di celerità e speditezza del procedimento sportivo.

²⁴ Altresì, il Giudice può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

²⁵ La condanna può ammontare fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice ha l'obbligo di segnalare il fatto al procuratore federale.

²⁶ D'altro canto il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate sul sito internet del Coni.

Ai sensi dell'art. 12 tutti gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.²⁷

*Titolo II – Giudici Sportivi*²⁸

Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, che si distinguono in *Giudice sportivo nazionale*, *Giudici sportivi territoriali* (organi di primo grado) e *Corte sportiva di appello* (organo di secondo grado).

Ai sensi dell'art. 14, il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano, in composizione monocratica, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.²⁹ Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, mentre i Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi³⁰ avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.³¹ I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.³²

²⁷ Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale, attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

²⁸ Il Titolo II è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (artt. 13-17) e dal Capo II sui Procedimenti (artt. 18-23).

²⁹ In particolare le questioni sono relative alla regolarità delle gare e alla omologazione dei relativi risultati; alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

³⁰ Da proporsi entro il termine comunque non superiore a cinque giorni stabilito da ogni Federazione, il cui *dies a quo* decorre dalla pubblicazione.

³¹ Ai sensi dell'art. 16, la durata della loro carica è di quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale determina il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

³² Ai sensi dell'art. 17, i componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il

Il Consiglio federale può articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.³³ Le attività di istruzione o trattazione del procedimento sono compiute collegialmente e non sono previsti casi in cui il collegio può delegare a singoli componenti tali adempimenti.

Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale e su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.³⁴

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.³⁵

Sussiste in capo al Giudice sportivo un potere cautelare. Difatti, prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

La pronuncia del Giudice sportivo avviene senza udienza, ma è garantito il rispetto del principio del contraddittorio ai soggetti interessati ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, i quali possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia che viene, senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

L'art. 23 disciplina il Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello competente a decidere sui reclami avverso le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello³⁶ e la sua proposizione

loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, salvo l'istituzione di sezioni territoriali.

³³ Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.

³⁴ Ai sensi dell'art. 19 l'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

³⁵ Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria.

³⁶ Il reclamo va proposto entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Sussiste però, anche in capo alla Corte sportiva di appello il potere di adozione di misure cautelari, su espressa richiesta del reclamante.

Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.³⁷

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. A differenza di quanto viene regolamentato dall'ordinamento civile ordinario,³⁸ il codice non cristallizza il divieto di *Jus Novorum*. Difatti è consentito alle parti, innanzi alla Corte sportiva di appello, produrre nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.³⁹

*Titolo III – Giudici Federali*⁴⁰

Presso ogni Federazione sono istituiti i *Giudici federali* che si distinguono in *Tribunale federale* (organo di primo grado) e *Corte federale di appello* (organi di secondo grado); entrambi hanno sede presso la Federazione e sono organi collegiali.

Il Codice attribuisce ai Giudici Federali una competenza vasta, ma pur sempre di tipo «residuale»: ai sensi dell'art. 25, il Tribunale Federale giudica, quale organo di primo grado, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali, mentre la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

L'art. 26 ricalca il dettato degli artt. 16 e 17 in ordine alla nomina dei

³⁷ Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, che può essere depositato con riserva dei motivi, da integrare, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

³⁸ Art. 345 codice di procedura civile - domande ed eccezioni nuove.

³⁹ Anche questa disposizione è volta a favorire le esigenze di pubblicità, celerità e speditezza del procedimento.

⁴⁰ Il Titolo III è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (artt. 24-26) e dal Capo II sui Procedimenti (artt. 27-39).

membri negli organi di giustizia federale e alla composizione degli stessi.⁴¹

Il Capo II disciplina i procedimenti dinanzi al Tribunale federale instaurati con atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.⁴²

Il Codice introduce l'obbligo generale della «*difesa tecnica*» per le parti, che non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore, salva diversa previsione dello Statuto federale.

In caso di deferimento, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, la data dell'udienza.⁴³

In caso di proposizione di ricorso,⁴⁴ esso deve essere depositato presso il

⁴¹ Art. 26 «*I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente. 4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione».*

⁴² Ai sensi dell'art. 30 del codice «*Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».*

⁴³ Art. 29 «*...Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa».*

⁴⁴ Il ricorso deve contenere: gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; l'esposizione dei fatti; l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; la sottoscrizione del

Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.⁴⁵

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.⁴⁶

In ossequio al principio di economia processuale, il Codice dispone che tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione vengano riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Con il ricorso, oppure con un atto successivo, è proponibile al Tribunale, ai sensi dell'art. 33, *Domanda cautelare* con cui si richiede l'emanazione di misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito, nel caso in cui il ricorrente abbia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile.⁴⁷

L'art. 31 introduce la competenza del Tribunale Federale a decidere, altresì, su *Ricorsi di annullamento delle deliberazioni* di organi federali.⁴⁸

In particolare, sono ricorribili e annullabili le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione.

Legittimati a proporre ricorso, in queste ipotesi, sono gli organi della

difensore, con indicazione della procura.

⁴⁵ Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

⁴⁶ Art. 32 «...Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa».

⁴⁷ La disposizione ricalca lo strumento di tutela cautelare previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile in via residuale. Ai fini dell'adozione del rimedio di portata generale, stante l'assenza di tutele tipiche nell'ordinamento sportivo, si richiede la sussistenza delle condizioni e dei presupposti generali del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Il codice dispone che il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento cautelare in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

⁴⁸ Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

Federazione, il Procuratore federale, i componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti, nonché tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.⁴⁹

Resta inteso che l'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi⁵⁰ di buona fede, in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

L'art. 28 introduce l'istituto del «*patteggiamento*», ovvero l'applicazione di sanzioni, su richiesta delle parti, a seguito di atto di deferimento, azionabile entro la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale federale.⁵¹

Gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, realizzando, di guisa, un controllo *ex-ante* sulle scelte dei soggetti federali.

In assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la sua efficacia con apposita decisione.⁵²

Il nuovo Codice disciplina un ulteriore istituto a garanzia dei soggetti titolari di un interesse qualificato. Ai sensi dell'art. 34, un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Il legislatore richiede, in questo caso, che con l'atto di intervento, il terzo specificamente si dimostri portatore dell'interesse che lo giustifica.

Gli artt. 35 e 36 indicano le modalità di svolgimento dell'udienza e dell'assunzione della prova, in linea con le precedenti disposizioni. Da sottolineare l'inciso che rinnova la garanzia del rispetto del contraddittorio tra le parti «*La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa*» e l'indicazione delle forme di pubblicità «*La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata*». Il collegio giudicante dispone del potere d'ufficio d'assunzione di qualsiasi mezzo di prova,

⁴⁹ La disposizione rappresenta l'introduzione, anche in sede di diritto sportivo, del concetto di «interesse legittimo».

⁵⁰ Anche l'espressa tutela generale dei «diritti quesiti», immutabili di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento, rappresenta un'innovazione della riforma.

⁵¹ L'istituto non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. Si tratta delle violazioni più gravi previste dall'ordinamento sportivo, compiute in netto contrasto con principi e valori fondamentali dell'ordinamento sportivo.

⁵² L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

laddove ritenuto necessario ai fini del decidere.⁵³

L'art. 37 introduce la procedura del giudizio innanzi alla Corte federale di appello.

L'impugnazione della decisione adottata dal Tribunale federale avviene esclusivamente con reclamo proposto dalla parte interessata entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione.⁵⁴ Decorso inutilmente il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale passa in giudicato: non è più impugnabile e contro tale decisione non è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, ovvero altro provvedimento idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo, un pregiudizio irreversibile.⁵⁵

Alla parte intimata, che non sia decaduta, è consentito proporre eventuale impugnazione incidentale sino alla prima udienza. Il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni e, in ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Il sesto comma dell'articolo in commento specifica che col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse.⁵⁶

Il collegio deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata, non essendo consentita la rimessione al primo giudice. La decisione è, senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

Con la definizione del giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e può fissare un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione in caso di particolare complessità della controversia. In tal caso l'esecuzione della decisione non è impedita ma i termini per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport decorrono dalla pubblicazione della motivazione.

⁵³ Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Se viene disposta consulenza tecnica, il Collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

⁵⁴ Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

⁵⁵ Vedi nota 45. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

⁵⁶ Il codice prevede che la trattazione sia orale e concentrata e assicuri alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove. Previsto il rinvio applicativo alle disposizioni degli artt. 35 e 36 nonché ai principi regolatori del codice di procedura civile.

In tema di sanzioni processuali, la cauzione per le spese viene incamerata in caso di rigetto o inammissibilità del reclamo; le Federazioni possono prevedere condanne al pagamento di pene pecuniarie se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

L'art. 38 detta i tempi del procedimento sportivo: 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado decorrenti dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e 60 giorni per la decisione di secondo grado, decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.⁵⁷

La natura perentoria dei termini *supra* indicati emerge in modo chiaro dal quarto comma che prevede l'estinzione, anche d'ufficio, del procedimento disciplinare, in caso di mancata osservanza per ciascuno dei gradi di merito, salvo opposizione dell'incolpato. La disposizione, quindi, fa salvo il diritto dell'incolpato a richiedere ed ottenere una decisione nel merito.

La sospensione dei termini processuali è prevista qualora per lo stesso fatto sia stata esercitata l'azione penale,⁵⁸ fermo che l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato; se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato per suo impedimento o del difensore; in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

L'art. 39 interviene sull'annoso tema dell'*efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria* nei giudizi disciplinari sportivi, disponendo che la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento,⁵⁹ ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ad onta di quanto innanzi previsto, il terzo comma dispone che la sentenza

⁵⁷ Tali termini vigono anche per controversie diverse da quelle di natura disciplinare, salvo che la Federazione non abbia appositamente stabilito termini inferiori. Se la decisione di merito è annullata, anche parzialmente, a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti.

⁵⁸ I termini riprendono a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna.

⁵⁹ L'inciso amplia le ipotesi di applicazione della pregiudiziale penale in sede di diritto sportivo, rispetto a quanto previsto dall'art. 651 c.p.p. sull'effetto vincolante della sentenza penale nei giudizi civile ed amministrativi, laddove l'efficacia della decisione di condanna è subordinata alla sua pronuncia in seguito a dibattimento. La stessa efficacia è riconosciuta alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata esclusivamente in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Il codice, in ogni caso, si preoccupa di ribadire, ancora una volta, il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.⁶⁰

Al di fuori dei limiti indicati, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti. Essi sono competenti a decidere ogni questione pregiudiziale o incidentale, la cui risoluzione sia rilevante, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio delle parti e all'incidente di falso.⁶¹

*Titolo IV – Procuratore Federale*⁶²

Ai sensi dell'art. 40 presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del *Procuratore federale*, il quale esercitando le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia, ha lo scopo di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori, il cui numero è determinato dallo Statuto federale.⁶³

I Sostituti Procuratori e i Procuratori Aggiunti coadiuvano il Procuratore federale, sostituendolo in caso d'impedimento essendo preposti alla cura di specifici settori. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari,

⁶⁰ La norma estende tale efficacia agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato. In ogni caso godono di efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

⁶¹ In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

⁶² Il Titolo IV è composto dal Capo I su Nomina e Funzioni (artt. 40-43), dal Capo II sull'Azione Disciplinare (artt. 44-48) e dal Capo III sui Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del Coni (art. 49-50).

⁶³ Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale; i Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale; i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale. Essi sono scelti tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e durano in carica per un mandato di quattro anni non rinnovabile per più di due volte. Ai sensi dell'art. 41, salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, o in quella degli Alti Ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, oppure nel caso di Sostituto Procuratore, in quelle degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Con l'*atto di assegnazione* il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

La Federazione può articolare l'ufficio del Procuratore federale in *Sezioni territoriali*, ed è vincolata a garantire l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e ad assicurare che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso possano godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.⁶⁴

L'art. 44 apre il Capo II conferendo al Procuratore federale il potere d'esercizio di ufficio dell'azione disciplinare, in via esclusiva, nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa, oppure se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Il Procuratore federale può raccogliere di propria iniziativa la notizia degli illeciti e ricevere le notizie presentate da altri soggetti o comunque pervenute. Se non ritiene di archiviare, informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e degli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante *atto di deferimento a giudizio*⁶⁵ comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione.

Dopo l'archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza.⁶⁶

L'art. 45 disciplina la *Prescrizione* del potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti. L'istituto determina l'estinzione del fatto a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ed è motivato dal diritto del soggetto legittimato ad un giusto processo in tempi ragionevoli e dalla scarsa efficacia dell'azione disciplinare e dell'esercizio del diritto di difesa quanto più le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di giudizio disciplinare.

Il diritto di sanzionare si prescrive entro: il termine della stagione sportiva

⁶⁴ La disposizione riecheggia le garanzie, con fondamento costituzionale, del giusto processo regolato dalla legge.

⁶⁵ Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

⁶⁶ Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; il termine della sesta stagione sportiva successiva, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; il termine della ottava stagione sportiva successiva, qualora si tratti di violazioni relative all'alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; il termine della quarta stagione sportiva successiva, in tutti gli altri casi.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante, l'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.⁶⁷

Innovativa la disposizione dell'art. 46 che introduce nell'ordinamento sportivo la facoltà in capo al Procuratore federale di astenersi, quando esistono gravi ragioni di convenienza, previa autorizzazione concessa dal Procuratore generale dello sport.

Il Procuratore federale ha il *dovere* di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti.

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.⁶⁸ Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento (la propria intenzione) di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alla stessa sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Trova spazio nel codice unico all'art. 48, l'istituto dell'applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, prevedendo che i soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.⁶⁹

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 45, IV comma: «I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale»; V comma: «La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non si sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo».

⁶⁸ Salvo previsione della Federazione di termini più stretti.

⁶⁹ L'istituto non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Nello svolgimento delle sue attività, la Procura Federale si pone in relazione con l'Autorità giudiziaria. L'art. 49 prevede che il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e i documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo, consentito da ciascuna fase del procedimento. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero, ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Ai sensi dell'art. 50 il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero e, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.

In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, il *regolamento necessario di competenza* viene risolto senza ritardo dalla Procura generale dello sport, che dà comunicazione agli uffici interessati.

*Titolo V – Procura Generale dello Sport*⁷⁰

Il titolo V introduce forse la più rilevante novità della riforma, l'istituto della *Procura Generale dello Sport*, indicata dal codice quale organo di controllo e di raccordo delle attività delle Procure Federali, con poteri di interventi *ex-ante* durante tutte le fasi del procedimento sportivo.

La Procura generale dello sport è costituita dal *Procuratore generale dello sport* e dai *Procuratori nazionali dello sport*, designati dal primo per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare, a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni.⁷¹

frode sportiva dall'ordinamento federale.

⁷⁰ Il Titolo V è composto esclusivamente dagli artt. 51, 52 e 53.

⁷¹ Art. 12 ter. Procura Generale dello Sport. «Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il Capo della procura federale deve inviare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di

Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e *cura*⁷² che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e per il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili, al fine di assicurare che l'Ufficio svolga *unitariamente* i suoi compiti.

La Procura Generale dello Sport persegue lo scopo di tutelare *la legalità dell'ordinamento sportivo*, svolgendo il suo compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali, in posizione di autonomia e indipendenza.

La Procura Generale dello Sport, in spirito di *leale collaborazione*, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la *completezza e tempestività* delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport,

cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178».

⁷² Il primo comma parla di «sorveglianza» del Procuratore Generale sui Procuratori Nazionali.

anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il Capo della Procura Federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro.

La Procura Generale dello Sport adotta *linee guida* per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

Sussiste un obbligo informativo per il Capo della Procura Federale, che consiste nell'avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.

Di rilievo la previsione del *potere di avocazione delle indagini*, nei casi previsti dallo Statuto del Coni, con atto motivato sottoscritto dal Procuratore Generale. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del Procuratore Federale non appare misura adeguata ovvero della *concreta omissione* che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.

L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure, ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato.⁷³

Rilevante lo strumento, in dote al Procuratore Generale dello Sport, del *potere di applicazione del Procuratore Nazionale dello Sport* volto a garantire l'efficacia del controllo *ex-ante* sull'operato delle Procure federali.⁷⁴

Il codice, con il disposto dell'art. 52, prevede che, nei casi in cui viene disposta l'avocazione, sussiste il potere del Procuratore Generale dello Sport di applicare⁷⁵ un Procuratore Nazionale dello Sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari e legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore Federale sostituito. Il Procuratore Nazionale dello Sport in applicazione rimane soggetto, nei confronti della Procura Generale

⁷³ Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura Generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore Federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

⁷⁴ Le funzioni del Procuratore Nazionale dello Sport applicate alla Procura Federale sono compatibili con l'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenenza alla Procura Generale dello Sport, in relazione alle quali l'applicato rimane soggetto ai soli doveri dell'ufficio di appartenenza. Il Procuratore Nazionale dello Sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro, per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.

⁷⁵ Applicazione che potrebbe, più comunemente, intendersi anche quale una sostituzione per mancata realizzazione dell'obiettivo prefissato di repressione degli illeciti.

dello Sport, ai doveri del Procuratore Federale sostituito, in quanto compatibili. L'applicazione si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.

Il secondo comma della disposizione introduce lo strumento della *co-assegnazione del procedimento* tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello Sport in applicazione, adottabile, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare.⁷⁶

Presso la Procura Generale dello Sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un *Registro Generale dei Procedimenti* in corso presso ciascun ufficio del Procuratore Federale.⁷⁷ E' altresì istituito e custodito un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.

Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore Generale dello Sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili e deve procurarne il costante aggiornamento assicurando, specificamente, che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.

*Titolo VI – Collegio di Garanzia dello Sport*⁷⁸

Il titolo V presenta il nuovo organo massimo della giustizia sportiva il *Collegio di Garanzia dello Sport*, definito anche da alcuni addetti ai lavori la c.d. Cassazione dello Sport, giudice di legittimità e non di merito, con funzione nomofilattica, espressione di principi di diritto volti a garantire l'interpretazione uniforme e l'unità del diritto sportivo.

L'art. 54 indica la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a decidere sui ricorsi proposti, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni,⁷⁹ avverso tutte le

⁷⁶ La Procura Generale dello Sport corre in aiuto delle Procure Federali in caso di particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali.

⁷⁷ Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: relazioni periodiche inviate dal Procuratore Federale; notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore Federale; comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore Federale; determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore Federale; istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore Federale. Il codice chiarisce che i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

⁷⁸ Il Titolo VI è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (artt. 54-57) e dal Capo II sul Procedimento (artt. 58-62).

⁷⁹ Art. 12 bis. Collegio di Garanzia dello Sport. «È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia

decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia.

La prima condizione di ammissibilità del ricorso è, pertanto, l'esaurimento dei gradi interni di giustizia federale: è ricorribile esclusivamente una decisione non impugnabile dinanzi ad altro organo federale.

La norma, inoltre, esclude la proponibilità del ricorso in materia di doping⁸⁰ e per i c.d. *illeciti sportivi bagatellari*, ovvero quelle violazioni che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.⁸¹

sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio di Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178».

⁸⁰ Stante la competenza esclusiva in materia del Tribunale Nazionale Antidoping.

⁸¹ La disposizione non è esente da osservazioni critiche. Sul punto, in occasione della Lezione Inaugurale del MASTER SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, tenutasi in Roma, presso la Cassa Forense, il 28 febbraio 2014, il Prof. Avv. Enrico Lubrano con il suo intervento ha sollevato perplessità circa il fatto che il Collegio di Garanzia sia esclusivamente giudice di legittimità e non

La seconda condizione di ammissibilità del ricorso specifica i motivi del gravame da ricondurre, esclusivamente, nella violazione di norme di diritto, nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

La legittimazione attiva è attribuita alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché alla Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica, anche nel merito e in unico grado, inoltre, le controversie ad esso devolute del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali, sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni.

L'art. 54 comma terzo stabilisce, difatti, la competenza a giudicare, in unico grado, del Collegio di Garanzia allorché siano contestati “atti e provvedimenti”⁸² del CONI.

Il nuovo organo svolge altresì *funzioni consultive*, mutate dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva, nei casi previsti dallo Statuto, su istanza proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito.⁸³

Il Collegio ha sede presso il Coni e le sue attività sono coadiuvate da un segretario designato dal Comitato Olimpico.⁸⁴ Il Collegio si articola in quattro sezioni

anche di merito e che possano essere considerate bagatellari decisioni comportanti una sanzione di durata inferiore a 90 giorni. Sul primo aspetto è condivisibile l'asserzione che una peculiarità della giustizia sportiva consiste nella tempestività, rapidità ed efficacia delle decisioni, e non può negarsi che il sistema dell'annullamento con rinvio, mutuato dall'ordinamento giudiziario statale, contrasta con detta peculiarità. Sul secondo aspetto appare chiaro che non può ritenersi bagatellare una squalifica fino a 90 giorni per un atleta professionista di primo piano.

⁸² Sulla specificazione di “atti e provvedimenti” del CONI è da segnalare la Decisione n. 1, Anno 2015, Prot.n. 0001/15, Collegio di Garanzia dello Sport, Giudizio iscritto al R.G n. 9/2014, dott. Giovanni Malagò contro Federazione Italiana Nuoto, laddove i Giudici delle Sezioni Unite hanno rilevato: “Gli organi giudicanti, in primo e secondo grado, della F.I.N. hanno ritenuto, motivando erroneamente, che la dichiarazione del Presidente del CONI, assunta a verbale della Giunta Nazionale, non fosse “atto del Coni” ma “condotta di rilievo disciplinare”. In realtà, il Presidente del CONI, quando esercita tale funzione, presiedendo la Giunta e – nella fattispecie – riferendo in merito a verifiche amministrative nei confronti di una Federazione, non esprime la opinione e volontà del tesserato dell'una o altra Federazione, bensì quella del CONI da lui presieduto. Ed allora, il verbale della seduta di Giunta, il quale prova quanto accaduto nella riunione, informando dei contenuti della stessa gli eventuali assenti, costituisce “atto”, ancorché non provvedimento (ma certificativo) della Giunta e cioè del CONI. E' questa la ragione per la quale, del resto, l'art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia sottopone alla competenza del Collegio di Garanzia “atti” e “provvedimenti”; formula, questa che pacificamente include atti non provvedimenti che attestano e non solo quelli che dispongono o statuiscono.

⁸³ Ciascuno componente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidente e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.

⁸⁴ Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

giudicanti (a cui sono assegnate controversie inerenti a questioni tecnico sportive, disciplinari, amministrative⁸⁵ e di natura meramente patrimoniale) e una sezione consultiva (a cui spetta, *inter alia*, pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del codice e su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia).

Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri, a cui è preposto un Presidente di sezione.

Il codice prevede, altresì, la costituzione delle *Sezioni unite del Collegio di Garanzia*, formato dal *Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport*, che lo presiede, e dai *Presidenti delle Sezioni giudicanti*.⁸⁶ Le Sezioni unite sono competenti a dirimere determinate controversie, individuate per i profili di rilevanza e di principio che le loro decisioni rivestono, qualora venga stabilito dal Presidente del Collegio, anche su proposta del Presidente di una Sezione. Le Sezioni Unite interverranno, di certo, nelle non tanto remote ipotesi di contrasto tra orientamenti delle sezioni.

Tra i compiti del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport⁸⁷ v'è quello di stabilire, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante e la composizione di ciascuna delle Sezioni, nominando il relativo Presidente, nonché di assegnare ciascuna controversia alla sezione di competenza, ovvero alle Sezioni unite. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia, designa il giudice relatore, se non crede di procedere egli stesso.

Il Capo II illustra le disposizioni sul procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso, proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.⁸⁸ Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria, alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.

La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.⁸⁹ Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene gli

⁸⁵ Tra le questioni amministrative sono comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento.

⁸⁶ Sulla composizione delle Sezioni Unite e sulla mancata previsione codicistica di sostituzione o integrazione dei suoi membri, vedesi la sopra indicata Decisione n. 1 del Collegio di Garanzia, depositata in data 7 gennaio 2015.

⁸⁷ Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.

⁸⁸ Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

⁸⁹ Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.

elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti, nei cui confronti il ricorso è proposto; l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; l'indicazione specifica dei motivi; gli atti e i documenti rilevanti; le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata, e l'indicazione della procura al difensore.⁹⁰

La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento, presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport. La parte intimata e le altre parti hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

La memoria contiene gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore, l'indicazione della procura al difensore, le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.⁹¹

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti, in ogni caso, le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza; il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello Sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.

In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, *enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.*

⁹⁰ Al ricorso sono allegate le attestazioni di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni e dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari. Le modalità e i termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità, sono disciplinati dal regolamento ex art. 12 bis, comma 8 dello Statuto del Coni.

⁹¹ Alla memoria sono allegate le attestazioni del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale e dell'invio della memoria al ricorrente.

Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore Generale dello Sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.

Appare chiaro e non contestabile l'assunto secondo cui alle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport vada riconosciuta la natura di provvedimenti amministrativi. Tali decisioni sono, pertanto, sindacabili in forma piena per vizi di legittimità dinanzi al Giudice Amministrativo.

*Titolo VII – Revisione e Revocazione*⁹²

Il titolo VII introduce gli istituti della Revisione e della revocazione.

E' ammesso il giudizio di *revisione*, anche su istanza del Procuratore Federale, contro le decisioni della Corte di Appello Federale, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto e la sanzione sia stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

E' esperibile il rimedio della *revocazione*, su ricorso della parte interessata, avverso le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero avverso la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente, per causa non imputabile all'istante.

Il termine dell'azione decorre dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

I rimedi non sono più ammessi quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

⁹² Il Titolo VII è composto esclusivamente dall'art. 63.

*Titolo VIII – Norme transitorie e finali*⁹³

Il titolo VIII contiene le disposizioni transitorie e finali legate all'entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva,⁹⁴ prescrivendo che, in tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua adozione, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia.⁹⁵

I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore della riforma continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelli previgenti.

Qualora una Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dal codice, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore Generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di Garanzia dello Sport. Il Collegio di Garanzia dello Sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito.⁹⁶

Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni dovrà proporre al Consiglio Nazionale del Coni l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni.⁹⁷

Ai sensi dell'art. 65, al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione, non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale, è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte sia scaduto in data successiva al 30 giugno 2014, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili.⁹⁸

⁹³ Il Titolo VII è composto dagli artt. 64-67.

⁹⁴ Il Codice di Giustizia Sportiva del Coni è entrato in vigore il 12 giugno 2014.

⁹⁵ Entro il medesimo termine, il Consiglio Federale riassegna i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale, in carica all'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico.

⁹⁶ Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.

⁹⁷ Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.

⁹⁸ La disposizione non si applica nel caso in cui sia stato già depositato ricorso davanti al TNAS o all'Alta Corte entro il 30/06/2014. La modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all'art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per

Ai sensi dell'art. 66, qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede la *Commissione di Garanzia*, di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni, su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, sentito il Presidente della Federazione.

Infine, l'art. 67 dispone che i provvedimenti, riguardanti lo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura Generale dello Sport, sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni.

3. *Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport*

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura Generale dello Sport introdotta dall'art. 12 ter Statuto del Coni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura Generale è *autonoma ed indipendente* e non è subordinata ad alcun organo del Coni, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice della Giustizia Sportiva per i casi di comportamenti gravemente colposi o dolosi nonché di perdita dei requisiti per la funzione.

La Procura Generale dello Sport è composta dal Procuratore Generale e da 12 Procuratori Nazionali dello Sport.⁹⁹ Tra i Procuratori Nazionali dello Sport, il Presidente del Coni può designarne fino a due, con funzioni di vice Procuratore Generale. Essi sostituiscono il Procuratore Generale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dal Procuratore Generale. I componenti della Procura Generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il Procuratore Generale dello Sport designa i Procuratori Nazionali dello Sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori Nazionali dello Sport indicati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore Generale dello Sport, in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori Nazionali dello Sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.¹⁰⁰

l'ottenimento della licenza UEFA e all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio e pallacanestro a livello professionistico.

⁹⁹ Con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale del CONI e previo parere del Procuratore Generale dello Sport, tale numero può essere aumentato fino al limite previsto nella medesima disposizione.

¹⁰⁰ Nei casi di particolare complessità, il Procuratore Generale dello Sport può designare fino a tre Procuratori Nazionali dello Sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando

Il Procuratore Generale dello Sport adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni nei confronti dei Procuratori Nazionali dello Sport, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il capo della Procura Federale deve assicurare un costante flusso di informazioni alla Procura Generale dello Sport.

L'art. 4 del Regolamento prevede l'istituzione, presso la sede della Procura generale, della Segreteria della Procura generale dello sport. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

L'art. 5 prevede la custodia di Registri presso la Procura Generale dello Sport, tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario Generale del Coni, sentito il Procuratore generale dello sport. Sono istituiti il Registro Generale dei Procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il Registro Generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute e il Casellario delle Condanne Sportive.¹⁰¹

Sono istituiti il Registro dei Procedimenti in corso, articolato in sezioni, corrispondenti alle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate, cui il procedimento è relativo¹⁰² ed il Registro delle altre notizie di illecito, che raccoglie, in ordine cronologico, le notizie di illecito comunque acquisite. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.

L'art. 8 prevede l'istituzione, presso la Procura Generale, del Casellario delle Condanne Sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri è effettuata mediante caricamento del file della scansione del documento originale in apposita piattaforma informatica.¹⁰³

nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza. Il Procuratore Generale dello Sport designa, altresì, i Procuratori Nazionali dello Sport che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori Nazionali dello Sport designati per il tramite della Segreteria della Procura Generale. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore Nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il Procuratore Generale dello Sport, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore Nazionale dello Sport.

¹⁰¹ Ai sensi dei commi 1 e 2, nonché in applicazione del comma 3, dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.

¹⁰² Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

¹⁰³ Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma sono stabilite con circolare del Segretario Generale del Coni, sentito il Procuratore Generale dello Sport. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.

La relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura Generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello Sport trasmette al Presidente del Coni una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

L'art. 11 specifica le modalità di astensione, ai sensi dall'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, prevedendo che il Procuratore Generale dello Sport autorizzi l'astensione del Procuratore Federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.

In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura Federale, applica un Procuratore Nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia Sportiva. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore Federale per il tramite della Segreteria della Procura Generale.

Le segnalazioni, previste dall'art. 12 del Regolamento, sono esclusivamente comunicazioni pervenute con verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante, nella sua veste di tesserato o affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

La documentazione delle attività compiute è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione esclusivamente in apposito archivio informatico custodito presso la sede della Procura Generale. L'accesso a tale archivio informativo è consentito ai soli componenti della Procura Generale, previa autenticazione informatica del componente che vi accede.

La documentazione è analitica ogni qual volta il Procuratore Generale dello Sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica ed ogni qual volta la Procura, nel corso della propria attività, prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero; compia attività riguardanti componenti del Consiglio Nazionale del Coni; rilevi un danno di notevole entità per il Coni.

Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale il Segretario Generale del Coni ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore Generale dello Sport.

4. *Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport*

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, introdotto dall'art. 12 bis dello Statuto Coni.¹⁰²

L'art. 2 dispone in merito alla competenza delle sezioni. Il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della Sezione giudicante competente o delle Sezioni Unite, in applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva.

La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto del Coni e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva ed è così definita:

a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;

b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;

c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;

d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante.

Qualora un Presidente di Sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni Unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni Unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.

Le sezioni giudicanti sono composte dal Presidente di Sezione nonché da 12 componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da un numero invariabile di 5 componenti.

Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, designa il collegio giudicante ed il relativo relatore, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

Per le controversie devolute al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva,¹⁰⁵ il Presidente del Collegio assegna il ricorso a un

¹⁰⁴ Il Regolamento è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva. Le disposizioni del Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del Coni e del Codice della Giustizia Sportiva.

¹⁰⁵ Ai sensi dell'art. 65, al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie

collegio composto da tre componenti del Collegio di Garanzia individuati dallo stesso Presidente di volta in volta tra i componenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Collegio Arbitrale. Nei casi in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Alta Corte, il ricorso è assegnato ad un collegio composto dallo stesso Presidente e dai presidenti delle sezioni giudicanti.

L'articolo 3 dispone in merito alla competenza della *Sezione Consultiva*, determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni ed in applicazione del comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

Essa viene definita *Sezione Consultiva Generale* quando esprime pareri relativi agli schemi di atti normativi richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni, nonché decide sulle istanze di ricusazione di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva. La *Sezione Consultiva Speciale*, invece, esprime pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario Generale del Coni, che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.

Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.¹⁰⁶

L'articolo 4, apre il Titolo III, dedicato all'Ufficio del Gratuito Patrocinio istituito presso il Coni.

L'Ufficio del Gratuito Patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'Albo del Gratuito Patrocinio del Coni. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.¹⁰⁷

Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo, le cui pretese non risultino manifestamente infondate, e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33.¹⁰⁸

la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

¹⁰⁶ La sezione consultiva è composta dal Presidente di sezione e da 20 componenti, di cui 10 afferenti alla Sezione Consultiva Generale e 10 afferenti alla Sezione Consultiva Speciale. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di Sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, i componenti assegnati alla Sezione Consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

¹⁰⁷ Ovvero sia iscritto presso l'elenco tenuto dalle associazioni che rappresentano gli avvocati specializzati in materia di diritto sportivo.

¹⁰⁸ Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;

b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente del Collegio di Garanzia.

Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha facoltà di nominare un difensore scelto nell'Albo del Gratuito Patrocinio, dandone immediata comunicazione alla Segreteria. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avviene nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia.

Presso la sede del Collegio è istituita la Segreteria del Collegio di Garanzia. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.¹⁰⁹

La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.

La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste.

La Segreteria, inoltre, cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato; coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi; verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni;¹¹⁰ cura le comunicazioni alle parti;

¹⁰⁹ La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

¹¹⁰ Il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario e la disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura «*Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni*» e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti. La misura del contributo è determinata con circolare del Segretario del Coni, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

cura le pubblicazioni; riceve le istanze di gratuito patrocinio; compie ogni altra attività cui è delegata dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il regolamento prevede l'obbligo di trasmissione a mezzo Pec di ogni atto, documento o comunicazione da inviare al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria.

Il Segretario Generale del Coni ha facoltà di emanare circolari e note esplicative al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia.

5. *Conclusioni*

Il brevissimo lasso di tempo trascorso dall'approvazione della riforma, in prima fase dal Coni, alla stesura del presente articolo non consente una piena analisi delle problematiche applicative del riordino normativo apportato dal massimo organo di governo dello sport nazionale, nonché una valutazione del concreto beneficio che le nuove norme procedurali possono apportare ai sistemi di giustizia endofederali.

Resta l'attesa per la seconda fase attuativa della riforma in corso, con progressiva approvazione delle modifiche statutarie e delle carte federali interessate, da parte delle singole Federazioni e Discipline Associate, resa necessaria dall'intervento della riforma.

Va rilevato che diverse Federazioni non hanno ancora, alla data di pubblicazione del presente scritto, conformato carte federali e statuti come richiesto dal Codice all'art. 64 comma secondo, entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore del codice.

Tali violazioni, lungi dal rappresentare tentativi di boicottaggio, denotano le difficoltà di natura pratica delle Federazioni ad approntare rapidamente le modifiche richieste dalla riforma, a causa delle lungaggini legate alla burocrazia amministrativa che coinvolgono, anche, il settore sportivo.

Andando al testo della riforma, aboliti l'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte) ed il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS), probabilmente va condivisa l'opinione di autorevoli esponenti della materia che più volte hanno rinvenuto, nell'assenza dal progetto di un organo con veste conciliativa, un punto debole che snatura le funzioni giurisdizionali del Comitato Olimpico Nazionale: solo il Coni, con le sue prerogative e garanzie, può svolgere il ruolo di mediazione ai fini della conciliazione tra le parti in causa.

Il legislatore sportivo è riuscito nell'intento di eliminare incongruenze nelle procedure e incertezza sui gradi di giudizio del procedimento di giustizia sportiva, chiarendo la questione con la previsione di due soli gradi endofederali di merito dinanzi alle Federazioni, più un giudizio di legittimità esofederale dinanzi al Coni.

Nota l'introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia istituito presso il CONI, la c.d. Cassazione dello Sport, va sottolineata la problematica legata all'inesorabile decorso del tempo nell'ipotesi del giudizio di rinvio, con rimando della decisione all'organo federale giudicante, in diversa composizione, obbligato a rispettare il principio di diritto indicato con la decisione di rinvio.

Sebbene tale previsione consente di affermare il «*principio di diritto sportivo*» con efficacia *erga-omnes* diretta agli operatori dell'ordinamento sportivo, di certo non può definirsi celere e spedita una tale procedura, quanto meno nel rispetto della c.d. e nota «*specificità dello sport*».

Predominante la funzione della Procura Generale dello Sport che mutuerebbe dall'ordinamento giudiziario statale le funzioni ed il ruolo che in tale ordinamento ha la figura del Procuratore Generale nell'ambito del suo distretto: in specie per quanto riguarda il diritto di avocazione delle indagini. La previsione pare volta ancor di più a rimarcare il potere di vigilanza e controllo del Comitato Olimpico Nazionale nei confronti di Federazioni e Discipline Associate.

Sarà interessante verificare la tenuta del sottile equilibrio di rapporti tra l'Ufficio della Procura Generale dello Sport, controllore, e le Procure Federali, controllate.

Saprà l'Ufficio intervenire, con i suoi ampi poteri esperibili *ex-ante* e non più solo *ex-post*, in maniera soffice e delicata garantendo una sorta di autonomia federale non scritta?

La Riforma è riuscita nell'intento, a parere dello scrivente, di riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva in un unico Codice di Giustizia, apprezzabile anche dal punto di vista del *drafting normativo*,¹¹¹ capace, senza dubbio, di facilitare il compito degli operatori della materia.

Va in questa sede rilevato che, dalla lettura delle prime decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport,¹¹² sono già emerse alcune criticità applicative e procedurali, nonché i primi autorevoli interventi interpretativi del massimo organo della giustizia sportiva italiana, con cui, espressamente ha rilevato il rango superiore del Codice di Giustizia Sportiva del CONI rispetto ai regolamenti federali, ponendo il primo all'apice della gerarchia delle fonti sportive nazionali.¹¹³

Il Collegio di Garanzia, in sede decisionale e non consultiva, attraverso lo strumento della «trasmissione della decisione», ha altresì colto l'occasione per invitare gli organi competenti del CONI a riflettere al fine di una opportuna integrazione o

¹¹¹ La metodologia e la tecnica della legislazione è quel complesso di organi, strutture, metodi e regole codificate per il miglioramento della qualità delle fonti del diritto. L'opinione positiva espressa in favore del Codice di Giustizia Sportiva non può condividersi in appannaggio di Statuti e carte federali, che spesso e volentieri si compongono di singoli articoli mal scritti, mal rubricati e lunghi quanto un capitolo dei Promessi Sposi.

¹¹² La supra citata Decisione n. 1, Anno 2015, Prot.n. 0001/15, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, Giudizio iscritto al R.G. n. 9/2014, presentato, in data 26 novembre 2014, da parte del dott. Giovanni Malagò contro Federazione Italiana Nuoto per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Commissione d'Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto – FIN, con la quale, in parziale riforma della decisione n. 18 del 29 settembre 2014 della Commissione Disciplinare FIN, è stata comminata al dott. Malagò la sanzione sportiva della sospensione da ogni attività sociale e federale per mesi otto (8).

¹¹³ Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, sul punto precisano: «Il Codice di Giustizia Sportiva ha pacificamente rango superiore rispetto al Regolamento di organizzazione, sicché non è ipotizzabile che una sua disposizione primaria sia condizionata ad un recepimento nella fonte secondaria regolamentare».

chiarificazione di alcune norme procedurali.¹¹⁴

L'auspicio è che le nuove norme procedurali, nell'intento di garantire il rispetto di principi generali dell'ordinamento, quali il rispetto del contraddittorio, della parità delle parti, del giusto processo, della speditezza processuale e della certezza del diritto, siano anche capaci di garantire la resa di una giustizia «giusta ed equa».

¹¹⁴ Il riferimento è all'art. 56 comma quarto del Codice di Giustizia Sportiva Coni, ovvero alle norme relative alla composizione dell'organo delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia e alla mancata previsione di ipotesi di sostituzione e/o integrazione dei suoi membri.